

<p>Comunu de Crucuris</p> <p>Provintzia de Aristanis</p> <p>Bia de Cresia, n.14</p> <p>09090 CRUCURIS (OR)</p>		<p>Comune di Curcuris</p> <p>Provincia di Oristano</p> <p>Via Chiesa, n. 14</p> <p>09090 CURCURIS</p>
---	---	--

Regolamento comunale
Custodia e tutela della popolazione canina nel territorio comunale
Deliberazione C. C. n. 28 del 8/10/2021

TITOLO I
Denuncia e possesso

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta le disposizioni finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina - sia essa domestica o utilizzata negli ambienti di lavoro - e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento intende tutelare il benessere dei cani presenti nel territorio comunale.

ART. 2 - Ambito di applicazione e definizioni.

1. Le norme del presente regolamento si applicano nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1 come meglio specificato nell'articolo 4 del presente regolamento.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino o parco pubblico, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 3 - Anagrafe canina.

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.
2. I proprietari e i detentori dei cani sono obbligati a chiedere l'iscrizione del loro cane nell'anagrafe canina entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale presso il servizio veterinario dell'ASSL competente o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati.
3. I commercianti e gli allevatori devono in ogni caso identificare e registrare i cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi.
4. Il proprietario o detentore di un cane è tenuto a comunicare al servizio veterinario dell'ASSL competente o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati, oltre alla nascita o all'acquisizione della proprietà, i seguenti eventi: tempestivamente anche per telefono, con conferma scritta entro quindici giorni, il furto o lo smarrimento del cane; entro quindici giorni, con notifica scritta, la morte del cane; entro trenta giorni il cambio di residenza; entro quindici giorni la vendita del cane.
5. Il detentore di un cane è titolare della responsabilità amministrativa, civile e penale connessa alla detenzione stessa.

TITOLO II

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

ART. 4 - Detenzione dei cani all'interno di aree private.

1. E' fatto divieto di tenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dell'area a essi dedicata.
2. I cani devono essere tenuti in luoghi provvisti di un idoneo riparo rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano essere adeguatamente protetti dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se liberi, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata, non deve essere facilmente scavalcabile e deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non consentire la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. All'interno delle aree private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio.
6. La polizia municipale contesterà l'eventuale violazione al detentore dell'animale, invitandolo con formale diffida ad attuare immediatamente tutti gli accorgimenti idonei a evitare che l'animale viva in condizioni non adeguate.

ART. 5 - Particolari Situazioni

1. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dei veicoli a motore esposti al sole.
2. I cani possono essere trasportati su veicoli a motore esclusivamente rispettando quanto previsto dagli articoli 169 e 170 del Codice della Strada.
3. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
4. E' vietato abbandonare animali sul territorio del Comune.

ART. 6 - Divieti specifici

1. E' vietato svolgere nel territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e che siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto.
2. E' vietato addestrare cani per la guardia e/o per altri scopi ricorrendo a violenze e percosse.
3. E' vietato mettere in atto catture di animali randagi, ad eccezione di quelle effettuate dall'ASSL competente e dalle associazioni protezionistiche allo scopo di controllo demografico e zooprofilattico.

ART. 7 - Conduzione dei cani.

1. I cani, quando si trovano nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se pericolosi, muniti di museruola, fatto salvo specifico divieto di accesso alle predette aree.
2. I cani devono essere condotti sempre persone che sono in grado di gestirli.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani deputati alla guardia delle greggi e delle mandrie solo per il tempo necessario alla conduzione di greggi e mandrie, semprechè vi sia la costante presenza della persona fisica deputata alla custodia degli stessi cani.
4. Nei locali pubblici i cani devono essere condotti con guinzaglio e museruola se pericolosi.
5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.
6. Il guinzaglio non può avere una lunghezza superiore a un metro e mezzo qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

ART. 8 - Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti.

1. Chi conduce un cane nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, deve essere sempre munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la rimozione.
2. E' fatto divieto di lasciare il cane incustodito nel territorio comunale.
3. Chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.
4. La polizia municipale contesterà l'eventuale violazione al detentore dell'animale, obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che l'animale continui a disturbare la quiete pubblica.

ART. 9 - Sanzioni.

1. Ove le violazioni del presente regolamento non siano già punite da disposizioni nazionali o regionali con sanzione amministrativa, fatte salve le eventuali responsabilità penali, l'inosservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. Nel determinare l'entità della sanzione si tiene conto tenuto conto delle modalità del fatto, del grado della colpa o dell'intensità del dolo, del livello di pericolo o dell'entità del danno cagionato con l'illecito, della condotta tenuta prima e dopo la violazione e dell'accertamento di pregressi episodi analoghi.

ART. 10 - Disposizioni finali.

1. I detentori di cani sono tenuti ad uniformarsi alle presenti disposizioni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle specifiche disposizioni regionali e nazionali in materia.